COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

*****

3° SETTORE – TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTE

Determinazione del Responsabile del Servizio **N.** 141 **del** 22.06.2018

Registro di Segreteria **N.** 272 **del** 25.06.2018

OGGETTO

Affidamento servizi di:
- "Supervisione e Direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini con delega di responsabilità" per mesi 36 (trentasei);
- "Prelievi e relative analisi delle acque primarie, con delega di responsabilità, attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 31/2001 e successive modifiche" per mesi 36 (trentasei);

Revoca in autotutela della Determinazione a contrarre n. 132 del 30/03/2018, del Bando di Gara, del C.S.A. e di tutti gli atti correlati e consequenziali. CIG 7472653455.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 del 30/08/2017)

che attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziali in relazione al presente provvedimento

PREMESSO che:

- Il Comune di Palazzo Adriano è titolare di un impianto per la depurazione delle acque reflue provenienti dalla rete dei reflui urbani;
- La gestione di detto impianto, data la complessità delle operazioni e la necessaria e specifica specializzazione degli operatori, è affidata a ditta esterna tramite apposita gara;
- Con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 34 del 22/03/2018 sono state assegnata allo scrivente Responsabile del III Settore le somme di € 240.000,00 e di €. 12.000,00 rispettivamente per le spese di espletamento delle procedure di gara e per l'affidamento del servizio di gestione degli impianti di depurazione a servizio della rete fognaria per la durata di mesi 36.
- Con propria Determinazione a contrarre n. 132 del 30/03/2018 è stato approvato il Capitolato speciale d'appalto, redatto da questo UTC, relativo al servizio di gestione dell'impianto di che trattasi, per un periodo di mesi 36, dell'importo complessivo dell'appalto di € 240.000,00 di cui € 169.544,76 per il servizio ed € 70.455,24 per IVA e altre somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Questa stazione appaltante, considerato che l'importo del servizio di che trattasi è superiore ad €. 40.000,00 e che pertanto, ai fine di procedere all'affidamento deve ricorrere ai soggetti di cui al comma 4 dell'art. 37 del D.lgs 50/2016, ha ritenuto di procedere, all'affidamento del servizio di che trattasi ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante (CUC) istituita presso l'Unione dei Comuni "Valle del Sosio";

- Per quanto sopra questo comune di Palazzo Adriano, con nota PEC prot. 3524 del 05.04.2018 ha trasmesso alla Stazione Unica Appaltante (CUC) "Valle del Sosio" la documentazione relativa alla procedura di gara per l'affidamento dei Servizi in argomento al fine di procedere all'individuazione del contraente;
- la C.U.C. con Determinazione n. 36 del 03/05/2018 ha attivato la procedura di gara per l'affidamento della "Supervisione e Direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini con delega di responsabilità" per mesi 36 (trentasei); e "Prelievi e relative analisi delle acque primarie, con delega di responsabilità, attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 31/2001 e successive modifiche" per mesi 36 (trentasei) per conto di questo Comune;
- Il Bando e la documentazione di gara sono stati pubblicati nell'Albo Pretorio online della CUC Comuni della Valle del Sosio nonché all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale di questo Comune in data 24/05/2017, mentre la procedura di gara è ststa altresì resa pubblica tramite avviso sulla GURS parte II e III n. 21 del 25/05/2018 nonché sul portale dell'ANAC e del MIT;
- Entro il termine di scadenza, fissato nel Bando al 13/06/2018, sono pervenute n. 8 plichi inviati da Ditte partecipanti alla gara;
- In data 14/06/2018 si è svolta la gara presso la C.U.C. dei Comuni della Valle del Sosio pervenendo all'aggiudicazione provvisoria ad una delle Ditte partecipanti, come risulta dai verbali n. 1 e n. 2, entrambi del 14/06/2018, regolarmente pubblicati sia all'albo pretorio online dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio sia in quello del Comune di Palazzo Adriano e che qui si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che con nota PEC assunta al prot. n. 6037 del 18/06/2018, la Ditta C.A.D.A. Di Giglio Filippo & C. s.n.c., partecipante alla gara, ha formulato le osservazioni che di seguito si riassumono:

<< Vista la vostra nota ... con la quale è stata aggiudicata alla ditta PULITALIA Soc. Coop. ..... la gara avente per oggetto ... dal momento che suddetta ditta non compare sul sito ufficiale di Accredia, Ente Unico nazionale di accreditamento operativo in Italia, si chiede acquisire apposita evidenza attestante che la stessa ha partecipato in RTI con laboratorio accreditato, il quale avrebbe l'obbligo tassativo (vedasi pag. 4 del CSA) di seguito indicato "Le attività analitiche indicate nel presente capitolato dovranno essere svolte da laboratorio operante in regime di qualità certificata di cui alla norma UNI EN ISO 17025, avente almeno l'80% di tutte le prove analitiche richieste formalmente accreditate da Accredia"... "Nel merito del suddetto vincolo le prove analitiche di campionamento e quelle di caratterizzazione rifiuti sono ritenute come prioritarie e pertanto se ne richiede il formale ed integrale accreditamento alla suddetta ISO 17025". ... Attese le suddette oggettive evidenze è necessario ricordare che la medesima verifica, per esplicito obbligo di CSA, dovrà essere da Voi svolta su tutte le ditte che hanno partecipato alla gara in oggetto. Si fa notare inoltre che l'importo base d'asta per singolo anno per le attività analitiche è pari a € 23.285,44 che rispetto ai € 56.514,92 complessivi per singolo anno, risulta ben superiore al limite di subappalto pari al 30%, pertanto suddette attività analitiche non sono passibili di generici sub-appalti qualora impropriamente dichiarati da qualsivoglia partecipante alla gara. Il tutto prescindendo dalla oggettiva circostanza che, ai sensi di legge, non è possibile sub-appaltare l'oggetto principale dell'appalto che attiene al citato Affidamento dei Servizi di "Supervisione e Direzione del processo di Gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini con delega di responsabilità" per mesi 36 (trentasei) - Prelievi e relative analisi delle acque primarie con delega di responsabilità, attinenti i controlli interni di al comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs 31/2001 e successive modifiche" per mesi 36 (trentasei) ... Pertanto, nel caso in cui la ditta partecipante non fosse costituita da una RTI, avente un laboratorio accreditato avente almeno l'80% delle prove analitiche, il 100% delle prove di campionamento (pag. 4 del CSA), ivi incluso il campionamento

delle acque reflue mediante autocampionatore, (es. di metodo internazionale per suddetta attività ISO 5667-10:1992) ed il 100% delle singole prove sui fanghi/rifiuti (tabella di pag. 9 del CSA), si appaleserebbe una sostanziale assenza di "requisiti tecnici" comportante la esclusione dalla gara in questione. Per tutto quanto testé detto ... si richiede a codesta stazione appaltante, con ovvia procedura di Autotutela, di rettificare l'aggiudicazione in quanto la stessa non soddisfa i requisiti previsti nel disciplinare e capitolato tecnico oltre che risultare in palese difformità alle leggi di settore... >>

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI OSSERVA:

A seguito di attento riesame della documantazione di gara, in conseguenza della questione sollevata dalla Ditta C.A.D.A. s.n.c. si rileva quanto segue:

Il C.S.A. alla rubrica "ATTIVITÀ ANALITICA" prevede: << *Le attività analitiche indicate nel presente capitolato dovranno essere svolte da laboratorio operante in regime di Qualità Certificata di cui alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, avente almeno l'80% di tutte le prove analitiche richieste formalmente accreditate da "Accredia". Nel merito del suddetto vincolo le prove analitiche di "campionamento" e quelle di "caratterizzazione dei rifiuti" (art. 3 lettera C del CSA) sono ritenute come "prioritarie" e pertanto, se ne richiede il formale ed integrale accreditamento alla suddetta norma ISO 17025.*>>

Tale previsione del C.S.A. comporta necessariamente che l'attività di analisi e campionamento sia svolta da soggetto operante in regime di Qualità Certificata di cui alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, registrato presso "Accredia".

Il Bando di gara, in verità, non riporta esplicitamente, tra i requisiti richiesti agli operatori economici per la partecipazione, la certificazione di cui alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, e però, come prima evidenziato, il C.S.A., che nel Bando è richiamato, indica modalità e condizioni di espletamento del servizio da appaltare, non potendosi pertanto prescindere da esso. Al proposito, anche al *punto 17) lett. x)* del Bando viene precisato che "*il C.S.A. costituirà parte integrante del contratto...*" Ne deriva, inevitabilmente, la necessità del possesso del requisito di qualità sopra indicato, da parte dell'affidatario, ai fini della corretta e puntuale somministrazione delle prestazioni che formano oggetto dell'appalto.

Poichè le attività di analisi e campionamento ammontano all'importo annuale di €. 23.285,44 (vedasi dettaglio dei costi e relativo riepilogo riportati nel C.S.A.) e poiché tale importo risulta superiore al 30% dell'importo annuale totale di €. 56.514,92, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici non appare perseguibile la possibilità di ricorrere al subappalto quand'anche non impedito per altri motivi e quand'anche l'operatore economico l'avesse richiesto in sede di offerta.

Diversamente, risultava possibile il ricorso all'istituto dell'avvalimenti previsto dall'art. 89 del Nuovo Codice, come espressamente indicato anche al punto 13.1.2 del Bando che così recita "*In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice degli appalti, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 45 del Codice degli appalti, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.*"

Parimenti possibile sarebbe stata la partecipazione da parte di operatori economici in grado di soddisfare il suddetto requisito mediante ricorso a "qualsiasi associazione temporanea di imprese" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice degli appalti, come previsto anche nll'art. 11 del Bando di gara.

Appare molto significativo come, dall'esame delle offerte pervenute, si rilevi che ben n. 7 partecipanti su n. 8, ad eccezione della sola Ditta C.A.D.A., non hanno provveduto in alcun modo a comprovare il possesso del requisito di qualità richiesto dal C.S.A. pur avendo a disposizione diverse soluzioni quali lo strumento dell'avvalimento e quello della costituzione di associazioni o

raggruppamenti temporanei. Occorre pertanto ritenere che tale necessario requisito non sia risultato sufficientemente posto in rilievo nel Bando che, pur non confliggendo con il C.S.A., non lo ha esplicitamente riportato tra i requisiti richiesti per la partecipazione. Tale circostanza porta a concludere che, sul punto, la formulazione del Bando possa, involontariamente, non avere acceso l'attenzione degli operatori interessati che, non resi sufficientemente consapevoli, hanno incoscientemente omesso di soddisfare il necessario requisito.
In conseguenza di tale involontario e fuorviante inconveniente (l'assenza nel Bando di esplicita richiesta del possesso del necessario requisito della qualificazione "Accredia" per i prelievi e le analisi di laboratorio -seppure indicato nel C.S.A.-, quale condizione per la partecipazione alla gara) contrariamente alle intenzioni di questa stazione appaltante, si potrebbe verificare, in caso di esclusione dei concorrenti non in possesso dell'accreditamento necessario (n.7 su totali n.8), l'abnorme riduzione della platea dei partecipanti (un solo operatore) in aperta divergenza dai principi, normativi, dottrinali e giurisprudenziali che coralmente inducono ed incoraggiano invece ad adottare ogni accorgimento idoneo a perseguire, quale interesse pubblico concreto ed attuale, la concorrenza e la massima partecipazione alle procedure di scelta del contraente, che era ed è per l'appunto la precisa volontà di questa Amministrazione.

In definitiva, per le superiori considerazioni, ravvisandosi un'evidente anomalia nella partecipazione degli operatori e ritenendo che la prosecuzione della procedura di gara con l'eventuale massiccia esclusione degli operatori economici partecipanti non in possesso dell'acceditamento presso Accredita comporterebbe sia l'abnorme riduzione della platea degli offerenti (di fatto ad un solo offerente) in aperto contrasto con i principi della concorrenza e della massima partecipazione che sono invece da considerare di preminente interesse pubblico concreto ed attuale, sia l'instaurarsi di lunghi, sfiancanti e costosi contenziosi, sia la prevedibile dilatazione dei tempi dell'aggiudicazione definitiva con conseguente protrarsi della gestione del servizio in regime di proroga tecnica, appare ragionevole e necessario avviare l'azione di revoca in autotutela con cui, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'amministrazione conserva il potere di annullare il bando, le singole operazioni di gara e lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo (nella fattispecie soltanto provvisorio), dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (ex pluribus, Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2011, n. 5032). Tale potere di autotutela trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui deve essere improntata l'attività della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, in attuazione dei quali l'amministrazione deve adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire.

E' opportuno e congruente richiamare, in proposito, anche l'avvertenza riportata in calce al Bando di gara che prevede *"Nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo la stazione appaltante, a garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, può dichiarare di annullare la gara, o di non procedere all'aggiudicazione definitiva, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura"*

Anche l'ANAC nella delibera n. 400 del 5 aprile 2017 declama: *"Alle pubbliche amministrazioni è sempre riconosciuto il potere di sospendere, revocare e/o annullare le procedure di gara in presenza di determinate condizioni previste dalla legge e seguendo uno specifico procedimento che ne garantisca la correttezza e la trasparenza. Pertanto, non può ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla revoca o annullamento di una gara allorché questa non risponda più alle esigenze dell'Ente e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dei partecipanti nei confronti dell'Amministrazione; tale potere, già previsto dalla disciplina di contabilità generale dello Stato, che consente il diniego di approvazione per motivi di interesse pubblico (art. 113 R.D. 23*

maggio 1924 n. 827), trova il proprio fondamento nel principio generale dell'autotutela della Pubblica amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica. Parimenti indiscutibile è che l'amministrazione, qualora decidesse di adottare un provvedimento in autotutela, lo dovrà fare fondando il proprio giudizio non sulla mera esigenza di ripristino della legalità, ma dando conto, nella motivazione, della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto."

Rileva evidenziare che, nella fattispecie, trattandosi di procedura di gara non ancora conclusa con aggiudicazioe definitiva, non risulta necessario precedere il provvedimento di annullamento in autotutela con l'avviso di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, come sentenziato da consolidata giurisprudenza amministrativa: ex multis la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 23.10.2014 ha evidenziato i seguenti principi: "*- nelle gare pubbliche d'appalto l'aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario, con la conseguenza che la possibilità che ad un'aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico ... inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile ed obbligo risarcitorio, qualora non sussista nessuna illegittimità nell'operato dell'Amministrazione, a prescindere dall'inserimento nel bando di apposita clausola che preveda l'eventualità di non dare luogo alla gara o di revocarla (C.d.S., III, 28 febbraio 2014, n. 942; 26 settembre 2013, n. 4809);- la natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili tipica dell'aggiudicazione provvisoria non consente, quindi, di applicare nei suoi riguardi la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio (C.d.S., V, 20 agosto 2013, n. 4183): la revoca dell'aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma) non è, difatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario, dal momento che l'aggiudicazione provvisoria non è l'atto conclusivo del procedimento: sicché nei relativi casi nessun pregio ha la censura di carente esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse sottese alla revoca (V, 20 aprile 2012, n. 2338);- fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra, dunque, nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (VI, 6 maggio 2013, n. 2418);- inoltre, la determinazione di non giungere alla naturale conclusione della gara che sia intervenuta nella fase dell'aggiudicazione provvisoria, fase in cui non si è determinato alcun affidamento qualificato neppure in capo all'aggiudicatario provvisorio (titolare tutt'al più di una mera aspettativa di fatto), non obbliga la Stazione appaltante ad alcuna comunicazione di avvio del procedimento, né all'aggiudicatario provvisorio, né a maggior ragione alle ditte escluse dalla gara stessa (V, 18 luglio 2012, n. 4189); soggiunto, per completezza, che la giurisprudenza ha altresì chiarito:- che pure dopo l'aggiudicazione definitiva non è precluso all'Amministrazione appaltante di revocarla, in presenza di un interesse pubblico concreto specificamente indicato nella motivazione del provvedimento di autotutela (C.d.S., III, 26 settembre 2013, n. 4809; 11 luglio 2012, n. 4116);- che l'Amministrazione, invero, è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;- che, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è pertanto legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante proceda, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti, ad es., nei sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica derivanti da una forte riduzione dei trasferimenti finanziari, nonché da una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di una ponderata valutazione che evidenzi la non convenienza di procedere*

all'aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente, al fine di ottenere un risparmio economico (III, 30 luglio 2013, n. 4026); oppure, sempre esemplificativamente, quando i criteri di selezione risultino suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici (V, 7 giugno 2013, n. 3125); o per la mancanza di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell'opera (III, 26 settembre 2013, n. 4809)."

Nella fattispecie, pertanto, la revoca del procedimento di gara in questione non comporta pregiudizi in danno ai soggetti potenzialmente interessati non essendosi mai completato l'iter procedurale di aggiudicazione definitiva, né tantomeno sottoscritto contratto d'appalto con uno dei soggetti partecipanti (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. 111° bis, sentenza del 24/03/09, n° 3036).

Per quanto sopra esposto, appare evidente che rientra nella podestà discrezionale dell'Ente Pubblico disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara (cfr, T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. P, sentenza del l'8/04/2008, n° 456);

Ancora, in riferimento al potere di autotutela in capo all'Amministrazione procedente occorre osservare che, in ossequio ai principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento, va riconosciuta alle Amministrazioni appaltanti la potestà di ritirare gli atti di gara – manifestazione tipica del "potere" amministrativo – attraverso gli strumenti della revoca e dell'annullamento, in presenza di adeguate ragioni di pubblico interesse o di vizi di merito e di legittimità, tali da rendere inopportuna o comunque da sconsigliare la prosecuzione della gara stessa. Ed invero l'Amministrazione non solo può disporre la riapertura della gara d'appalto dopo che sia intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, qualora la ritenga sotto qualsiasi aspetto affetta da irregolarità, ma può altresì procedere all'annullamento degli atti di aggiudicazione provvisoria, anche in via implicita e senza obbligo di fornire particolare motivazione, attesa l'assenza, nei soggetti interessati, di posizioni giuridiche consolidate (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8966; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 9 novembre 2009 , n. 10991).

A ciò va aggiunto che secondo la consolidata giurisprudenza, l'Amministrazione che intenda esercitare il proprio potere di autotutela rispetto all'aggiudicazione provvisoria (atto certamente endoprocedimentale, necessario ma non decisivo), non è tenuta a dare comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara, vantando l'aggiudicatario provvisorio una mera aspettativa di fatto alla conclusione del procedimento. Giova al riguardo ribadire che l'aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, ancora ad effetti instabili, del tutto interinali (una mera aspettativa di fatto alla conclusione del procedimento, non già una posizione giuridica qualificata), che si inserisce nell'ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario, ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del contraente stesso risulta consacrata soltanto con l'aggiudicazione definitiva (posizione giuridica qualificata); pertanto, allorquando la p.a. intenda esercitare il proprio potere di autotutela nel corso di una procedura di gara non ancora assistita, come nella specie, dal provvedimento finale, non dà luogo ad un nuovo procedimento amministrativo, ma tale attività di ritiro si innesta all'interno dell'unico procedimento iniziato con l'emissione del bando e destinato a concludersi con l'intervento dell'aggiudicazione definitiva; conseguentemente, l'Amministrazione non è tenuta a dare comunicazione dell'avvio del relativo procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara (cfr. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 18 gennaio 2010 , n. 11; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 3 maggio 2010 , n. 2263; idem, sez. I, 7 giugno 2010 , n. 12676).

Ritenuto, pertanto, che l'esigenza imperativa di garantire la massima regolarità e la più ampia

partecipazione di operatori economici alla procedura di gara costituisce motivo di interesse pubblico concreto ed attuale, trovando preminente fondamento nei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui deve essere improntata l'attività della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, in attuazione dei quali l'amministrazione deve adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, impone di procedere in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, alla revoca della Determinazione a contrarre n. 132 del 30/03/2018 *"Affidamento servizi di: "Supervisione e Direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini con delega di responsabilità" per mesi 36 (trentasei) e "Prelievi e relative analisi delle acque primarie, con delega di responsabilità, attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 31/2001 e successive modifiche" per mesi 36 (trentasei)"* del Bando di Gara CIG 7472653455, del C.S.A., nonché di tutti i correlati documenti di gara, dei verbali di gara n. 1 e 2 del 14/06/2018 e di ogni altro atto correlato e consequenziale.

Dato atto che, l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del T.U. Ordinamento EE.LL. approvato con D.Lgvo 18.08.2000, n. 267 .

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti";
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana;

DETERMINA

1. Le precedenti premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di revocare in autotutela, la Determinazione a contrarre n. 132 del 30/03/2018 *"Affidamento servizi di: "Supervisione e Direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini con delega di responsabilità" per mesi 36 (trentasei) e "Prelievi e relative analisi delle acque primarie, con delega di responsabilità, attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 31/2001 e successive modifiche" per mesi 36 (trentasei)"* il Bando di Gara - CIG 7472653455, il C.S.A., nonché tutti i correlati documenti di gara, i verbali di gara n. 1 e 2 del 14/06/2018 ed ogni altro atto correlato e consequenziale in presenza dei motivi di interesse pubblico concreti ed attuali, in premessa indicati;
3. Di trasmettere il presente provvedimento alla "Centrale Unica di Committenza" (CUC) dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio, per le comunicazioni agli interessati e per tutti gli adempimenti consequenziali;
4. Di disporre la registrazione del presente provvedimento nel registro generale, la pubblicazione all'albo pretorio online e nel portale della trasparenza secondo le modalità indicate dal D.Lgs 33/2013.
5. Di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro gg. 60 dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120 dalla stessa data.

Il Responsabile del III Settore Tecnico
(Arch. Carlo Bertolino)

Visto: Il Sovraordinato al III° Settore
(Ing. Giovanni Cipolla)

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la determinazione che precede del Responsabile del Settore III°, avente per oggetto:

Affidamento servizi di:
- "Supervisione e Direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini con delega di responsabilità" per mesi 36 (trentasei);
- "Prelievi e relative analisi delle acque primarie, con delega di responsabilità, attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 31/2001 e successive modifiche" per mesi 36 (trentasei);
Revoca in autotutela della Determinazione a contrarre n. 132 del 30/03/2018, del Bando di Gara, del C.S.A. e di tutti gli atti correlati e consequenziali. CIG 7472653455.

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs del 18 Agosto 2000, n. 267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

che il provvedimento non comporta impegni di spesa.

Palazzo Adriano, li

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)

Visto: il sovraordinato al settore finanziario

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)